



**COMUNE di TITO**  
**PROVINCIA di POTENZA**

Per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P. siti nel Comune di Tito è indetto, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 19/11/1999, n. 31, il

**BANDO DI CONCORSO**

per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati o che si dovesse rendere disponibili (alloggi di risulta).

E' fatta salva la facoltà di riserva di alloggi, ai sensi dell'art. 18 della Legge 19/11/1999, n. 31

**REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, da possedersi alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, sono i seguenti:
  - a) cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli Uffici Provinciali del Lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
  - b) residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di **TITO** o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di Concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'Estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo o dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro;
  - c) c1) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. E' considerato adeguato l'alloggio, sito nel Comune di **TITO** o in un Comune contermine la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie

di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a:

- 1) 45 mq. per nucleo familiare composto da uno o due persone;
- 2) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3 - 4 persone;
- 3) 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;
- 4) 85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone;
- 5) 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre;

c2) non titolarità dei diritti di cui al punto c1 su uno o più alloggi siti in qualunque altra località, la cui rendita catastale rivalutata sia almeno pari a quella di un alloggio adeguato per superficie di cat. A/3, classe 2, sito nel Comune di **TITO**, con riferimento alla zona censuaria con tariffa più elevata del Comune stesso. Sino al definitivo classamento delle unità immobiliari urbane di cui al D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 1993 n. 75, e successive modificazioni, la superficie di cui ai precedenti punti da 1 a 5 è trasformata in vani sulla base di mq. 14 a vano;

- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusioni di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a € **12.435,01**

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, di tutti i componenti il nucleo familiare stesso, con esclusione di coloro che, pur compresi nello stato di famiglia, hanno in altro Comune, posto ad una distanza non inferiore a 100 Km. Dal Comune di residenza, per motivi di lavoro, stabile documentato domicilio, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione e sussidi percepiti, ivi compresi quelli esentasse purchè continuativi.

Ai fini della determinazione del reddito non vanno computate le somme percepite a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra e quelle percepite a titolo di assegni per decorazioni al valor militare, così come disposto dagli artt. 1 e 77 del D.P.R. 23/12/1978, n. 915 e dall'art. 5 della Legge 08/08/1991, n. 261, nonché quelle somme percepite una tantum dal lavoratore dipendente o pensionato riferite ad anni precedenti. Non va, altresì, computata ogni forma di sussidio, indennità o pensione corrisposta a titolo assistenziale dello Stato o da altri Enti Pubblici a favore di componenti del nucleo familiare, nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura

prevista dalla legge per la concessione dell'assegno mensile di invalidità. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78, come sostituito dall'art. 2, 14° comma, del Decreto Legge 23/01/1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i 2 sino ad un massimo di 6 milioni. La presente disposizione non si applica ai figli a carico (in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici). Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art. 8, 3° comma, lett.a3.1), il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi.

- f) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non occupare, alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, abusivamente un alloggio di E.R.P.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del Bando di Concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico - anagrafico.
3. I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), f), e g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del Bando di Concorso, nonché al momento dell'assegnazione.

### **CATEGORIE SPECIALI**

Sono considerati appartenenti alle categorie speciali i nuclei familiari individuati ai punti a2) a3) a4) e a8) del 3° comma dell'art. 8 della L. R. n. 31/1999 e precisamente:

#### **a) anziani:**

richiedenti che alla data di presentazione della domanda abbiano superato i 60 anni, a condizione che vivano soli od in coppia anche con eventuali minori a carico;

**b) famiglie di nuova formazione:**

famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno e i nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda, sempre che nessuno dei due componenti abbia superato il 35° anno di età e che la famiglia già costituita viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

**c) invalidi e portatori di handicap:**

nuclei familiari nei quali uno o più componenti conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia siano affetti da invalidità permanente, riconosciuta dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile, non inferiore a quella prevista dalla legge per la concessione dell'assegno mensile di invalidità.

**d) ragazze madri e persone divorziate:**

donne che abbiano partorito figli naturali riconosciuti solo dalla madre e persone divorziate che abbiano ottenuto l'affidamento della prole.

Gli appartenenti ai nuclei familiari di cui ai precedenti punti a) b) e d) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie non superiore a mq. 60 che saranno ripartiti tra le tre categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari di cui al precedente punto c) ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27/04/1978 n. 384 e successive modifiche ed integrazioni nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.

#### **CANONE DI LOCAZIONE**

Per la determinazione del canone di locazione si applica il disposto di cui all'art. 26 della L.R. n. 31/1999.

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e deve contenere oltre le indicazioni di cui

all'art. 6 della L.R. n. 31/1999, la specifica richiesta di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8 della legge stessa.

Essa, debitamente sottoscritta, deve essere presentata agli Uffici Comunali entro il termine di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero la domanda può essere presentata dal coniuge e da un ascendente o discendente purchè convivente da data antecedente alla pubblicazione del Bando. In questa ipotesi deve essere esplicitamente indicato nella domanda che questa viene presentata in nome e per conto del lavoratore emigrato all'estero.

Saranno considerate valide anche le domande spedite per raccomandata entro i termini sopra indicati.

Fa fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine suddetto. In ogni caso, la domanda deve indicare:

- a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;
- f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- g) la sussistenza in favore del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui ai precedenti punti c), d), f) e g) indicati per la partecipazione al concorso;
- h) la eventuale documentazione da allegare alla domanda.

Saranno escluse dal concorso le domande che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa. Per la famiglia di nuova formazione la cui costituzione è prevista

entro un anno dalla data di presentazione della domanda i requisiti si intendono riferiti al nucleo familiare composto dai soli nubendi.

#### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA**

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa.

#### **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero degli eventuali motivi di esclusione e dei modi e dei termini per le opposizioni, sarà pubblicata sul B.U.R. entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1° comma dell'art. 7 della L.R. n. 31/1999 ed affissa per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata A.R. della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita.

Contestualmente alla pubblicazione il Responsabile del Servizio Affari Generali trasmette alla competente Commissione per la graduatoria definitiva, la graduatoria medesima con tutti gli atti ed i documenti del concorso.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricezione della comunicazione, chiunque vi abbia interesse può produrre opposizione, in carta semplice, alla Competente Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi per la graduatoria definitiva che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione di cui all'art. 9 della L.R. n. 31/1999 formula la graduatoria definitiva che verrà pubblicata anche all'Albo Pretorio del Comune e dell'A.T.E.R. competente.

Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque fino a quando non venga aggiornato nei modi previsti dalla L.R. n. 31/1999.

Tito, lì 25.11.2014

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali  
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA